



CONFASSOCIAZIONI[®]
Confederazione Associazioni Professionali

Atto Senato numero 2469

**LEGGE ANNUALE
PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021**

**VALUTAZIONI
E PROPOSTE DI EMENDAMENTI**



1. VALUTAZIONI SINTETICHE

Come CONFASSOCIAZIONI siamo perfettamente consapevoli che i processi di concorrenza tra domanda e offerta assicurano una migliore offerta per i consumatori e, in ossequio alle linee guida che informano tutta la normazione comunitaria, prezzi più bassi per il sistema dei clienti finali, migliorando la qualità della vita e il lavoro delle persone.

D'altra parte, il nostro DNA è figlio della Legge 4/2013 sulle cosiddette professioni non organizzate che ha caratteristiche importanti per il sistema legislativo e parlamentare italiano:

- innanzitutto, perché è una delle pochissime leggi di iniziativa parlamentare che sono state approvate negli ultimi 20 anni;
- in secondo luogo, perché promuove un sistema di regolamentazione di professioni e delle relative forme associative e societarie innovativo perché basato su sistemi di accreditamento e non di autorizzazione, quello tipico delle serie storiche del Paese.

Da questo punto di vista, CONFASSOCIAZIONI ritiene particolarmente importanti le deleghe al Governo di cui agli articoli 23 e 24 del DDL 2469 in tema di revisione dei procedimenti amministrativi in funzione pro-concorrenziale.

D'altra parte, come segnaliamo da tempo, esiste una profonda difficoltà per le nostre imprese e i nostri professionisti nei processi di orientamento tra procedure e banche dati talmente differenti da comportare sforzi importanti tra Regioni e anche, e soprattutto, tra enti territorialmente competenti come Province e Comuni.

Questa segmentazione deve essere superata per uniformare, quanto più possibile, gli standard digitali e reali a livello Paese. In questo ambito, la proposta di cui all'art. 23 del DDL Concorrenza e la relativa delega al Governo dà una scossa importante in questo senso. Purché, come CONFASSOCIAZIONI afferma da sempre, ci sia una concreta e pragmatica applicazione di regole semplici e comprensibili da tutti: cittadini, manager, professionisti e imprese.

“Ad adiuvandum”, come CONFASSOCIAZIONI siamo consapevoli della necessità di semplificare il sistema di controllo e monitoraggio di imprese e professioni con logiche di interoperabilità, digitali e reali, tra enti e amministrazioni che rendano minimi gli scostamenti tra banche dati, modulistiche e richieste di ulteriori informazioni per ottimizzare e rendere sostenibile per tutti l'attività di controllo.

In questo senso, la delega di cui all'articolo 24 del DDL Concorrenza rappresenta una nuova sfida per rivoluzionare temi quali l'interoperabilità delle banche dati (art. 24, comma 1) con il relativo (e rivoluzionario per il nostro sistema amministrativo) divieto di chiedere all'impresa tutto ciò che sia già in possesso di un qualsiasi soggetto della PA. Il tutto, auspicabilmente, attraverso l'attivazione del fascicolo elettronico dell'impresa come database dei dati e delle informazioni e registro dei controlli di qualsiasi impresa.



2. PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Nell'ambito del provvedimento in esame, CONFASSOCIAZIONI ritiene utile portare all'attenzione della Commissione alcune ulteriori criticità che potrebbero trovare soluzione all'interno del provvedimento attraverso appositi emendamenti all'A.S. 2469.

Capo V - CONCORRENZA E TUTELA DELLA SALUTE

inserire

ART. 18 BIS - Misure a tutela della salute e della concorrenza delle attività professionali

All' art.1 comma 933 lettera a) della Legge n.234 del 30 dicembre 2021, dopo le parole "...ai relativi" inserire le seguenti parole albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla Legge n.4 del 14 gennaio 2013; prosegue nella versione originaria.

Relazione illustrativa:

La giusta tutela da malattia o infortunio opera solo per gli iscritti ad albi professionali, escludendo i professionisti iscritti in registri e/o elenchi previsti per Legge (es. revisori legali) e tutti i professionisti di cui alla Legge n.4 del 14/01/2013 (Professioni non organizzate come ad esempio, i tributaristi) e indirettamente anche i loro assistiti. I commi da 927 a 944 dell'art. 1 della Legge 234/2021 (Legge di Bilancio) trattano la materia, in particolare la discriminazione è contenuta nel comma 933 alla lettera a): "933. Ai fini dei commi da 927 a 944: a) per «libero professionista» s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali.

Una discriminazione inspiegabile perché i professionisti iscritti in registri o elenchi previsti per legge e quelli di cui alla Legge n.4/2013 ed i loro assistiti non possono essere esclusi sia sotto il profilo costituzionale che sociale anche per profili direttamente attinenti a temi di grave lesione della concorrenza.

Poiché si prevede la sospensione degli adempimenti tributari sia per il professionista che per i suoi assistiti, i contribuenti potrebbero sentirsi maggiormente tutelati affidandosi ad un professionista indicato nella norma di cui alla Legge di Bilancio. E questo non per maggior competenza, ma per una semplice e incostituzionale discriminazione legislativa, con buona pace di professionisti quali i tributaristi, i revisori legali, gli amministratori di condominio, i consulenti informatici e di organizzazione aziendale, solo per citare alcune categorie. In un sistema legislativo in cui la tutela costituzionale della salute non deve mai prevedere limiti e differenze. La nostra proposta di emendamento elimina tale discriminazione ristabilendo parità di diritti per tutti i soggetti accreditati in caso di malattia o infortunio.



Capo VII - CONCORRENZA, RIMOZIONE DEGLI ONERI PER LE IMPRESE E PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA GLI OPERATORI

inserire

ART. 24 BIS - Misure a tutela della concorrenza nei controlli dei crediti d'imposta

All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: «diploma di ragioneria» inserire le seguenti parole: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del Decreto del Presidente della Repubblica n.600/73;»

Relazione illustrativa

La evidente necessità di maggiori controlli sulle cessioni dei crediti relativi ai bonus edilizi e/o sulle loro compensazioni, rende necessario l'allargamento della platea dei professionisti, abilitati ad apporre il visto di conformità, comportando inoltre vantaggi dal punto di vista dei costi e delle semplificazioni per i contribuenti (maggiore flessibilità, concorrenza e minori costi) il tutto senza incidere sul Bilancio dello Stato. I soggetti indicati nell'estensione della funzione sono stati indicati dal legislatore quali professionisti autorizzati ad assistere e rappresentare i contribuenti avanti agli Uffici ai sensi dell'art.63 del D.P.R. 600/73 e rivestono già la funzione di intermediari fiscali abilitati.

All'ART. 25 - Abbreviazione dei termini della comunicazione unica per la nascita dell'impresa inserire un 2° comma

2. Apportare alla Legge 24 novembre 2000, n. 340 articolo 31 le seguenti modifiche:

- al comma 2 – quater dopo le parole: e periti commerciali, aggiungere nonché degli intermediari abilitati indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, prosegue nella versione originaria
- al comma 2 – quinquies dopo le parole: e periti commerciali, aggiungere nonché gli intermediari abilitati indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, prosegue nella versione originaria

Relazione illustrativa

Semplificare il deposito degli atti da parte delle imprese, anche nella fase di startup. Nella gestione degli atti e dei documenti viene agevolata la presentazione alla CCIAA da parte dell'impresa che si potrà avvalere degli intermediari abilitati, delegandoli con apposita procura. L'emendamento non rappresenta alcuna spesa a carico dello Stato.



Dopo l'Articolo 25 è inserito il seguente articolo:

Articolo 25 bis - (“Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59”) - All'articolo 4, comma 1, del D.lgs. n. 59/2010 le parole “e di mediazione creditizia” sono soppresse.

Relazione illustrativa

Con l'emendamento in oggetto, si richiede di sopprimere le parole “e di mediazione creditizia” dall'articolo 4 comma 1, del D.lgs. n. 59/2010, eliminando, così, dal novero dei servizi esclusi dall'applicazione della Direttiva Servizi quelli di mediazione creditizia.

Le motivazioni sono molteplici, a cominciare da quelle di coerenza sistematica dell'ordinamento a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 23 della Legge Europea 2019-20 con cui è stata sancita la possibilità per i mediatori creditizi di poter operare “in modo transfrontaliero”, ovvero in un diverso Paese Europeo rispetto a quello di origine, estendendo, di fatto, anche ai collaboratori di mediazione creditizia quanto previsto dalla Direttiva Servizi (con particolare riferimento alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi) ed al relativo decreto legislativo di attuazione.

Alla luce, infatti, della novità introdotta dalla già menzionata Legge UE, è opportuno e importante aggiornare la non giustificabile esclusione dei mediatori creditizi dall'applicazione della Direttiva 2006/123/CE, secondo quanto stabilito dal legislatore italiano con il relativo decreto di attuazione (D.lgs. n. 59/2010). Ingiustificata anche perché la stessa Direttiva Servizi non contempla, tra le esclusioni di cui all'articolo 2 i servizi di mediazione creditizia.

Inoltre, i richiami ai “servizi finanziari” di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 59/2010 inseriti in altre norme di legge includono sia i servizi caratterizzati dalla terzietà, come nel caso dell'attività di mediazione creditizia e quelli, al contrario, in cui l'attività si svolge su mandato diretto degli intermediari finanziari, senza considerare le dovute differenze.

Non dobbiamo infatti dimenticare che la mediazione creditizia è caratterizzata dalla “terzietà”, al pari di qualunque altra attività di mediazione, per cui non deve essere contemplata nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 59/2010 che non hanno la medesima connotazione. Al riguardo, sempre la Legge UE 2019-20 ha introdotto, con l'articolo 4, comma 2, una nuova incompatibilità tra l'attività di agente immobiliare e quella di collaboratore di mediazione creditizia proprio attraverso il succitato richiamo normativo.

Ebbene la Legge Europea 2019-20 oltre ad aver introdotto, con tale richiamo, un'incompatibilità giuridicamente infondata poiché sancita tra due attività entrambe caratterizzate dalla terzietà rischia di comportare un aggravamento della Procedura di infrazione n. 2018/2175, procedura avviata dalla Commissione Europea nei confronti del nostro Paese, ed ancora aperta, a causa del regime d'incompatibilità di cui all'art. 5 comma 3 della L. 39/89, nella formulazione precedentemente in vigore.



CONFASSOCIAZIONI®
Confederazione Associazioni Professionali

Tale regime è giudicato, dalla Commissione stessa, troppo rigido, ovvero tale da ostacolare la possibilità, per gli agenti immobiliari, di sviluppare modelli commerciali innovativi e flessibili e tale da limitare la loro capacità di offrire servizi adatti alle necessità dei propri clienti.

Da ultimo, la nuova incompatibilità introdotta, oltre a favorire rendite di posizione e a non tutelare né i professionisti né i consumatori, in totale contrasto con la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, agevolano la diffusione dell'illegalità e dell'abusivismo tra professioni, con tutti i danni che ne derivano anche per le casse dell'Erario.

3. I DATI DI SINTESI DI CONFASSOCIAZIONI

CONFASSOCIAZIONI (www.confassociazioni.eu) è il soggetto di rappresentanza unitaria delle Federazioni, dei Coordinamenti e delle Associazioni che esercitano attività professionali, manageriali e imprenditoriali in Italia, in Europa e nel mondo. Nata nel luglio 2013, raggruppa ad oggi **725 organizzazioni professionali** tra soggetti di primo e secondo livello che riuniscono più di **1 milione e 240mila professionisti e più di 213mila imprese (con dimensione media di 5.3 addetti)**. Un mondo che rappresenta una parte fondamentale del sistema nervoso dell'economia italiana e un sistema che genera il 9% del PIL del Paese (il 21% se si considerano le aziende collegate).

Tra le principali aree di riferimento di **CONFASSOCIAZIONI**, ricordiamo le professioni, i manager e le imprese della comunicazione e del marketing, della consulenza di direzione, dell'informatica e del web, della finanza, del private & investment banking, della formazione, della revisione legale e della consulenza tributaria, dell'amministrazione e della gestione immobiliare, della mediazione e della conciliazione.

4. I DATI DI CONTATTO DI CONFASSOCIAZIONI

Sede legale e operativa: Viale Europa 98 – 00144 Roma

Sedi territoriali: in tutti i capoluoghi di Regione e di Provincia

Sito web: www.confassociazioni.eu

E-mail di contatto: info@confassociazioni.eu